



# COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

## VERBALE DI ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 6 del 30 marzo 2017

**OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2017.**

L'anno **DUEMILASEDIC**i addi **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in Via Teatro n. 14, si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale, convocato con avviso in data 27.marzo.2017.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Giovanni Albini (Sindaco)	X				
Gianfranco Scarpetta	X		Paolo Castellini	X	
Giacomo Villaretti	X		Stefano Del Pozzo	X	
Fernanda Bertella	X		Bruno Bignotti	X	
Fiorenzo Razzi	X		Nicola Zanini	X	
Marino Piacenza	X		Daniele Larcher	X	
Silvano Raggi	X		Marcello Festa	X	

Presenti all'inizio della seduta: n° 13.

Presiede il signor Giovanni Albini – Sindaco – il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale signor Graziano Cappa.

<p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Publicato all'albo pretorio telematico nel sito internet istituzionale di questo Comune, a decorrere dal <u>19 APR. 2017</u> per 15 giorni consecutivi. Addì <u>19 APR. 2017</u></p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>  	<p><b>IMMEDIATA ESEGUIBILITA'</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Atto reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 Addì <u>19 APR. 2017</u></p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>  
<p><b>Copia conforme all'originale</b></p> <p><input type="checkbox"/> ed ai suoi allegati <input type="checkbox"/> per estratto <input type="checkbox"/> senza allegati</p> <p>rilasciata per uso amministrativo, costituita da n° _____ fogli Addì _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>	<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Atto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in data _____.</p> <p>Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo pretorio</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>Addì _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>

**OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2017.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione allegata, corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, rilasciati dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**UDITO** l'intervento con il quale il Sindaco illustra la proposta in esame, evidenziando come la stessa corrisponda all'unica opzione possibile, attesa l'impossibilità sia di aumentare le aliquote - a causa del blocco disposto per legge - sia di diminuirle, in quanto determinate in misura pari a zero;

*Con  **tredici**  voti favorevoli,  **nessun**  contrario e  **nessun**  astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano,*

### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto **“Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2017”**.


*Con successiva votazione in forma palese per alzata di mano, dalla quale si rilevano voti favorevoli  **tredici** ,  **nessun**  contrario e  **nessun**  astenuto,*

### **DELIBERA**


- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
(Giovanni Albini)



Il Segretario Comunale  
(Graziano Capra)





# COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE in seduta del 30 marzo 2017

**OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2017.**

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria deliberazione n. 49 in data 31 luglio 2014, esecutiva, al quale, nella seduta odierna, sono state apportate alcune integrazioni;

**PRESO ATTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e che in particolare al comma 14, punti a) e b), prevede:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

**CONSIDERATO** che con il citato comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2016, esecutiva, con la quale venivano determinate, per l'anno 2016, le seguenti aliquote percentuali per l'applicazione della TASI relativamente alle fattispecie di immobili soggetti:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;



**VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016 (pari a zero) per le fattispecie di immobili soggetti;

**PRESO ATTO** che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcuno stanziamento di entrata relativo alla TASI;

**RITENUTO** quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:  
*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

#### **VISTI:**

- l'art. 1 comma, 454 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 che differiva al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 5, comma 11 del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 che ha posticipato ulteriormente tale scadenza al 31 marzo 2017, abrogando il comma sopra citato;

**RICHIAMATO** l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

#### **VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla IUC;



**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22.11.1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2007;

**VISTO** l'art. 42 del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

### **SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015 che ha previsto l'esclusione dal campo di applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo TASI, confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:
  - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
  - altri immobili: aliquota pari a zero;
- 4) di dare atto che le predette aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 5) di dare inoltre atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, come modificato dalla legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
- 6) di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale;
- 7) di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente proposta di deliberazione, compresa la sua trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la deliberazione di approvazione della presente proposta.

Addì 27 marzo 2017

Il Sindaco  
(Giovanni Albini)



**Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000**

Per la regolarità tecnica: **favorevole**  
Addì 27 marzo 2017



Il responsabile del Servizio  
(Giovanni Albini)

Parere di regolarità contabile: **favorevole**  
Addì 27 marzo 2017



Il responsabile  
del Servizio Economico Finanziario  
(Giovanni Albini)

